

Scheda 9 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2007/2270 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato trasferimento di risorse proprie conseguente all’importazione di banane fresche nella Comunità”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione europea rileva che, in ordine alle operazioni di sdoganamento, in Italia, delle banane fresche importate, per il periodo 1998-2003, è stata violata la normativa comunitaria in materia di risorse proprie. In particolare si è constatato come i servizi doganali italiani abbiano accettato sistematicamente tutte le dichiarazioni doganali che, con riferimento al peso delle banane importate, indicavano un valore “standard”, laddove un’ispezione comunitaria ha rilevato che il peso reale delle merci era quasi sempre superiore a tale parametro. Esso, infatti, come ammontante a 18,14 Kg, risulta corrispondente al tipico “peso minimo garantito dal venditore per le banane mature”, che è un valore in uso nella prassi negoziale. Pertanto le dogane italiane, le quali hanno eseguito i loro controlli solo su un “campione” della merce, avrebbero dovuto estenderli al 100%, al fine di rilevare, caso per caso, il peso reale delle banane importate. Quindi, la Commissione ha invitato l’Italia a ricalcolare i maggiori diritti doganali dovuti dal 1998 ad oggi, in ogni caso in cui sia stato dichiarato un peso pari a 18,14 Kg. Ai fini di tale rettifica, è stato suggerito di assumere, come peso di riferimento, il “peso medio” della merce, da computarsi in base alle risultanze dei controlli a campione presso i singoli Uffici. In data 16 Gennaio 2009, l’Agenzia delle Dogane ha formulato una nota con la quale sostiene: 1) che l’espletamento di controlli sul 100% della merce importata, oltre che impraticabile per il rallentamento delle operazioni che ne deriverebbe, non è obbligatorio, in quanto la normativa comunitaria ammette un controllo minimo alla soglia del 10%, peraltro ampiamente superata dalle ispezioni doganali italiane 2) che la Commissione, mentre ritiene fittizio il peso di 18,14 Kg, tralascierebbe di dimostrare il suo assunto; 3) che respingendo tale valore in quanto fittizio, si pretende, paradossalmente, che esso venga sostituito con un’altra grandezza anch’essa fittizia, poiché fornita dal “peso medio” come calcolato sulla base dei controlli a campione; 4) che, in contrasto con i dati della Commissione, risulta che le dichiarazioni accettate, recanti il peso di 18,14 Kg, rappresentano solo una modesta percentuale, mentre nella maggior parte dei casi sono stati dichiarati pesi compresi fra un minimo di 18,50 ed un massimo di 18,83 Kg.

Stato della Procedura

In data 27.11.08 è stata emesso un Parere Motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario in termini di maggiori oneri, quantificato dalla Commissione in € 6.742.478,83 a titolo di risorse proprie da corrispondere al bilancio comunitario, cui si aggiungono gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all’art. 11 del Reg. 22 maggio 2000 n. 1150/2000.

Scheda 10 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2006/4741 – ex art.258 del TFUE.**

“Regime fiscale applicato in Italia agli acquisti di beni immobili adibiti ad abitazione principale dell’acquirente, i c.d. benefici “prima casa””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che il regime fiscale previsto in Italia per l’acquisto della “prima casa”, contrasti con gli artt. 18, 39 e 43 TCE, nonché con gli artt. 28 e 31 dell’accordo SEE, concernenti la libera circolazione delle persone e la libertà di stabilimento all’interno, rispettivamente, della “Unione europea” e dello “Spazio Economico europeo”, oltre che con gli artt. 12 e 56 TCE, 40 e 41 SEE, relativi alla libertà di circolazione dei capitali nelle stesse aree. Infatti, le norme italiane prevedono che i contribuenti che acquistano per la prima volta in Italia un immobile (non di lusso) da adibire a residenza principale, ubicato nel Comune di residenza o in quello ove esercitano la propria attività, godano di un trattamento fiscale agevolato (imposte di registro al 3% o IVA al 4% e ipotecaria e catastale fisse). L’acquirente, peraltro, non può rivendere l’immobile prima di 5 anni ovvero, se lo rivende prima, deve acquistare, entro un anno, un altro immobile da adibire a residenza principale, il quale deve essere localizzato anch’esso in Italia, pena la perdita del beneficio fiscale. La Commissione rileva che quanti, cittadini italiani o degli altri paesi UE o SEE, hanno acquistato la “prima casa” in Italia e vogliono alienarla, prima di cinque anni, per acquistare un altro immobile non in Italia ma nei diversi Stati UE o SEE, ne verranno scoraggiati per timore di perdere i vantaggi fiscali della “prima casa”. I principi della libera circolazione delle persone e della libertà di stabilimento ne risultano pertanto violati. Inoltre il regime agevolato della “prima casa”, nonché la riduzione dell’imposta ICI, vengono concessi anche ai cittadini italiani residenti all’estero acquirenti casa in Italia, ma non ai cittadini Ue o SEE, pure acquirenti casa in Italia, che risiedano all’estero. Questi ultimi, quindi, sono meno incentivati, rispetto agli italiani, all’investimento dei loro capitali in immobili siti in Italia, risultandone violato il principio della libera circolazione dei capitali.

Stato della Procedura

In data 6.5.2008 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. In data 7 giugno 2010 l’Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare n. 31/E, con la quale si propone un’interpretazione della vigente normativa italiana che, sotto il profilo del regime dell’ICI, ne garantisca una lettura conforme alla legislazione europea. La Commissione, limitatamente a tale imposta, ritiene superate le censure sollevate, rimanendo ferme quelle relative all’imposta di registro e a quelle ipotecarie e catastali.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta, ai fini del suo superamento, l’estensione del trattamento fiscale di favore, già previsto per le situazioni “domestiche” di acquisto della prima casa, anche a quelle, analoghe, con elementi transfrontalieri. Il tutto per una conseguente riduzione del gettito fiscale stimata intorno agli 1,255 milioni di euro annui.

Scheda 11 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2550 – ex art. 258 del TFUE.

“Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli articoli da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/Ce (nel prosieguo: “la Direttiva IVA”), che disciplinano il regime speciale Iva applicabile ai servizi di vendita di pacchetti turistici prestati dalle agenzie turistiche.

La Commissione, in particolare, ritiene illegittimo interpretare l’articolo 74 ter del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, nel senso di estendere il regime speciale IVA anche alle operazioni di vendita svolte nei confronti di soggetti diversi dai viaggiatori. Nel dare seguito ai rilievi formulati dalla Commissione, le Autorità italiane hanno affermato la legittimità della normativa nazionale rappresentando, nello specifico, che tale applicazione estensiva del regime speciale IVA viene suffragata dallo stesso tenore letterale della versione inglese della direttiva IVA che, nell’individuare il destinatario del servizio di vendita soggetto a regime speciale, non utilizza il termine “viaggiatore” ma, in senso lato, utilizza il termine “cliente”, ciò consentendo l’estensione del regime speciale IVA anche a servizi di vendita offerti a “clienti” diversi dai viaggiatori. Tali osservazioni sono state ritenute infondate dalla Commissione, la quale ha ribadito che la ratio delle norme comunitarie in questione impone un’applicazione non estensiva, ma restrittiva del regime speciale.

Stato della Procedura

In data 28 febbraio 2008 è stato notificato all’Italia un Parere Motivato ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Poichè la presente procedura si fonda su contestazioni elevate nei riguardi di diversi Paesi membri della UE, successivamente all’invio del Parere Motivato si è tenuto un incontro della Commissione con le delegazioni degli Stati direttamente coinvolti, nel corso del quale i Paesi Bassi hanno avanzato una proposta di modifica della normativa comunitaria. Tale progetto è stato inviato dal MEF – Dipartimento delle Finanze, con nota 25 febbraio 2009 n. 1825, all’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’acquisizione del parere di tale amministrazione.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto l’applicazione del particolare regime del margine per le agenzie di viaggio non comporta una riduzione di imposta, quanto una mera semplificazione di procedura, concepita essenzialmente per superare le difficoltà pratiche che le imprese di questo tipo dovrebbero affrontare, in caso di applicazione del regime ordinario, quanto alla determinazione analitica della base imponibile e dell’imposta pagata a monte. Pertanto, si evince che la interpretazione estensiva degli articoli dal 306 al 310 della Dir. 2006/112/CE non implica una diminuzione dei contributi a titolo di risorse proprie IVA. Di conseguenza, l’adeguamento alle censure comunitarie non dovrebbe comportare effetti sul gettito di tale imposta.

Scheda 12 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2380 – ex art. 258 del TFUE.

“Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la violazione dell'art. 243 del regolamento n. 2913/92 (c.d. “codice doganale comunitario”), il quale stabilisce che chiunque ha diritto di impugnare le decisioni emesse dall'autorità doganale, quando esse concernono l'applicazione della normativa doganale e riguardano direttamente il ricorrente. Il disposto della norma assumerebbe dunque una valenza generale, attribuendo il diritto di contestare le decisioni dell'autorità doganale ognqualvolta si verta sull'applicazione di una qualsiasi norma doganale, senza specifico riferimento a prescrizioni particolari in materia doganale. Pertanto, in base al tenore di tale disciplina, la Commissione ritiene che la stessa contrasti con la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione italiana il 27 settembre 2002, n. 15381, che ha peraltro fatto da precedente a pronunciamenti conformi espressi in seguito dalla stessa Cassazione (2009). La sentenza in questione reca un'importante massima, in ordine al diritto spettante al contribuente per il rimborso o lo sgravio dei dazi doganali. L'ipotesi di rimborso viene generata dall'illegittimità dell'intero dazio, mentre quella relativa allo sgravio si fonda sull'indebita contabilizzazione del dazio stesso, per cui esso risulta sempre dovuto, anche se in misura inferiore a quanto disposto dall'amministrazione. In base alla massima giurisprudenziale predetta, dunque, si deriva che il diritto di cui sopra - alla restituzione dell'intero dazio ovvero di una sua parte - può essere fatto valere, di fronte all'autorità giudiziaria interna, non in ogni caso di violazione delle norme di attuazione del codice doganale comunitario, ma soltanto ove vengano addotte le circostanze di cui agli artt. 900-903 dello stesso testo. Diversamente è disposto ove la domanda di rimborso o sgravio risulta supportata da ragioni diverse da quelle suddette e, precisamente, dai motivi di cui agli artt. 905-909 dello stesso regolamento di attuazione (cioè dalla presenza di una situazione particolare non fondata su manovre di manifesta fraudolenza o negligenza da parte dell'interessato, con l'autorità doganale che ritenga tale situazione imputabile a un'omissione della Commissione). In questa seconda evenienza, la relativa questione non potrebbe essere definita dall'autorità giurisdizionale, ma dovrebbe essere risolta e trattata in sede politica. Al riguardo, la Commissione ritiene che tale massima contrasti con l'art. 243 sopra menzionato, in quanto avrebbe introdotto un'illegittima limitazione alla portata di quest'ultimo. Infatti la tutela giurisdizionale nazionale, in base alla norma europea, deve estendersi ad ogni richiesta di rimborso o sgravio dei prelievi doganali, senza essere limitata alle fattispecie di cui agli artt. 900-903 predette.

Stato della Procedura

Il 30/9/10 la Commissione ha emesso una Messa in Mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Il superamento della presente procedura implicherebbe che fossero consentiti anche il rimborso, o sgravio dai dazi doganali, fondati sugli artt. 905-909 del Reg. 2454/93, con conseguente possibile aumento degli oneri finanziari.

Scheda 13 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/2117 - ex art. 258 del TFUE**

“Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione eccepisce la violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 dei Reg.ti 1552/89 e 1150/2000, nonché dell'art. 220 del Reg. n. 2913/92 La normativa italiana censurata regola l'accertamento che le autorità fiscali eseguono, “a posteriori”, sulla veridicità delle dichiarazioni già presentate dai contribuenti in ordine ai dazi doganali. Si prevede dunque che, ove dalla revisione emergano inesattezze (ad esempio, che il contribuente abbia corrisposto un prelievo inferiore a quello dovuto), la medesima amministrazione proceda a rettifica, con comunicazione al contribuente mediante “avviso di accertamento”. A questo punto la legge prescrive, nel rispetto del principio del contraddittorio, che il debitore disponga di 30 gg. per contestare il suddetto avviso. Durante tale termine, la legge italiana non consente al Fisco né di accertare, né di contabilizzare, né di esigere l'imposta nella misura rettificata. Peraltro, è previsto addirittura che (legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12) - ove la rettifica preveda un accesso nei locali di esercizio dell'attività soggetta al dazio - al termine dell'accesso stesso venga redatto un “verbale di chiusura delle operazioni”, avendo a disposizione, il contribuente, ben 60 gg. per sollevare eventuali eccezioni al verbale predetto, senza che l'amministrazione possa, nel periodo in questione, contabilizzare o esigere l'imposta, onde venga garantito al debitore di elevare eventuali eccezioni. In proposito, la Commissione rileva come tale regime di accertamento successivo - in ragione dei tempi concessi al contribuente per contestare il verbale di chiusura delle operazioni, durante i quali l'imposta non può essere esigita - introduca eccessive dilazioni nella messa a disposizione, in favore del bilancio comunitario, dei dazi doganali (tali prelievi spettano infatti alla UE), come maggiorati a seguito della successiva verifica. In particolare risulterebbe violato l'art. 220 del Reg. 2913/92, il quale impone che l'Amministrazione debba contabilizzare e riscuotere i dazi, accertati “a posteriori”, rigorosamente entro due giorni dal momento in cui l'autorità “si è resa conto” della situazione, momento che coinciderebbe con l'invio dell'avviso di accertamento o del verbale di chiusura delle operazioni, senza dover aspettare il decorso dei 30 o 60 gg. concessi al debitore per presentare le proprie difese. L'Italia ha replicato che, al momento dell'invio dell'avviso di accertamento, o del “verbale di chiusura delle operazioni”, l'amministrazione non può liquidare l'imposta, in quanto non si è ancora, effettivamente, “resa conto” dell'importo dovuto. Al fine di acquisire piena certezza dell'imposta, infatti, dovrebbero essere raccolte le eventuali osservazioni del contribuente.

Stato della Procedura

Il 17/6/10 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato, di cui è ancora in corso una precisa quantificazione, sia in linea capitale che in conto interessi.

Scheda 14 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/2107 – ex art. 258 del TFUE**

“Tassazione del tabacco - mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione contesta la violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 9 par. 1 della Direttiva n. 95/59/CE, relativa alle imposte, diverse dall’imposta sul volume d’affari, che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. In base all’articolo predetto, i produttori determinano liberamente il prezzo dei tabacchi lavorati. La normativa italiana censurata fa riferimento alla prevista imposizione, su decreto direttoriale dei Monopoli di Stato, di un prezzo “minimo” per le sigarette. Si precisa che l’ulteriore capo di censura presentato dalla Commissione nel suo ricorso - riguardante la contestazione dell’eccessiva lunghezza del termine previsto, in Italia, per approvare una modifica di prezzo dei tabacchi lavorati - è stato oggetto di rinuncia da parte della Commissione stessa, in seguito alla decurtazione di tale termine a giorni 90, come dalla Legge n. 88/2009. Pertanto la Corte di Giustizia UE si è pronunciata in ordine all’unica contestazione tenuta ferma dalla Commissione, concernente la circostanza per cui la normativa italiana, segnatamente il decreto 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), prevede un minimale di prezzo per i tabacchi lavorati, stabilito in via autoritativa come sopra meglio specificato. Al riguardo, la Commissione ha sostenuto che la fissazione di un prezzo minimo impedisce agli operatori del settore non solo di definire liberamente un minimale di prezzo, ma anche un massimale, dal momento che il prezzo massimo non potrà, ovviamente, essere inferiore al prezzo minimo fissato dalle autorità. Tale situazione non solo nuocerebbe alla concorrenza fra i vari generi di sigarette - in quanto allineerebbe il prezzo delle sigarette meno costose a quello del prodotto di marca più pregiata (infatti il prezzo minimo, secondo la legge italiana, viene individuato nel 95% di una media ponderata dei vari prezzi) - ma danneggerebbe i produttori trasfrontalieri, in quanto impedirebbe le importazioni, in Italia, di prodotti i cui prezzi risultassero, al netto degli oneri fiscali, inferiori a quelli minimi stabiliti. Peraltro, la Commissione ritiene che le ragioni addotte dal Governo italiano - circa la previsione di un prezzo minimo elevato allo scopo di scoraggiare il consumo di sigarette e quindi a tutela della salute del consumatore - non sarebbero convincenti. Infatti, non solo l’istanza della salute pubblica non potrebbe giustificare la deroga all’art. 9 della direttiva 95/59/CE, sopra menzionata, ma si potrebbe ugualmente soddisfare tale esigenza attraverso lo strumento fiscale, attraverso la maggiorazione dovuta all’applicazione di un accisa, lasciando che il prezzo netto di vendita si determini in base al libero gioco della domanda e dell’offerta.

Stato della Procedura

Il 24/6/10 la Corte di Giustizia della UE ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art.258 TFUE.

A decorrere dalla suddetta sentenza, è cessata, di fatto, l’applicazione della normativa italiana contestata dalla UE, in attesa della prossima formale abrogazione di detta disciplina.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario immediato per il bilancio dello Stato.

Scheda 15 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2004/4350 – ex art. 258 del TFUE**

“Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore coi principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze

Violazione

La Corte di Giustizia si è pronunciata sul ricorso Commissione/Italia, con il quale la prima ha lamentato la non conformità delle norme italiane, concernenti l'imposizione dei dividendi “in uscita”, con gli artt. 56 CE e 40 SEE relativi alla “libera circolazione dei capitali”, rispettivamente fra gli Stati membri della UE (art. 56) e fra quelli facenti parte dello Spazio Economico Europeo (art. 40 SEE). La legislazione contestata prevedeva, per il periodo 2004-2008, che i dividendi distribuiti da società italiane, a favore di società partecipanti che appartenessero ad altri Stati UE o SEE, fossero tassati in capo alla società italiana, con aliquota del 27%. Per converso, gli utili distribuiti da società italiane a società partecipanti anch'esse italiane (utili “domestici”), venivano non solo esentati da ritenuta in capo alla società partecipata, ma esclusi altresì, per il 95%, dal reddito imponibile delle società partecipanti. Tali disposizioni avrebbero reso meno attraente, per le società UE o SEE rispetto alle società italiane, l'acquisto di quote in altre società italiane, con conseguente lesione del diritto delle società estere di far circolare liberamente i loro capitali (essendo l'acquisto di quote societarie una forma di investimento di capitali). Attualmente, la finanziaria 2008 ha equiparato il trattamento degli utili trasfrontalieri UE e SEE a quello degli utili “domestici” e, tuttavia, il fatto per cui in passato sia stata applicata una normativa fiscale discriminatoria, suppone che lo Stato italiano rimborsi alle società estere i prelievi illegittimi. La Corte di Giustizia ha accolto le tesi della Commissione circa l'illegittimità del trattamento discriminatorio dei dividendi spettanti a società UE, per il seguente motivo: lo scopo perseguito dalla previgente disciplina italiana, attraverso la tassazione “alla fonte”, era quello di evitare che - omessa la tassazione nello Stato della società partecipata (Italia) e, per ipotesi, escluso lo stesso prelievo anche nello Stato delle società partecipanti - si creasse un reddito societario immune “in toto” da imposta. Tuttavia, ha precisato la Commissione, tale preoccupazione sarebbe venuta meno, rispetto ai rapporti con gli altri Stati UE, per il fatto che le convenzioni, esistenti fra gli stessi e l'Italia, avrebbero garantito a quest'ultima di disporre di sufficienti informazioni sul se e sulla misura in cui gli altri Stati applicavano le loro imposte agli utili distribuiti, alle loro società, da società italiane. Invece, circa gli Stati SEE (fra cui il Liechtenstein), non esistendo fra essi e l'Italia uno scambio di informazioni siffatto, l'applicazione della “itenuta alla fonte” è stata ritenuta, dalla Corte, giustificata dall'esigenza di evitare le frodi fiscali, cioè l'elusione “in toto” del prelievo fiscale sugli utili in questione.

Stato della Procedura

In data 19/11/2009 la Corte di Giustizia ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/ medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, dovuto agli obblighi di rimborso alle società UE degli indebiti prelievi fiscali per il periodo 2004-2008.

Scheda 16- Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/4826 – ex art. 258 del TFUE**

“Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 8 della decisione 2000/597/CE, nonché degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del Reg.to 1150/2000 attuativo della decisione 94/728/CE. La normativa comunitaria citata attiene al sistema delle “risorse proprie” della UE, costituite, fra l’altro, dai prelievi doganali che gli Stati membri riscuotono sulle importazioni, nell’Unione, da Paesi terzi. Tali prelievi vengono corrisposti, da ciascun Stato, al bilancio dell’Unione stessa, tramite – come dal combinato disposto delle suddette norme – l’istituzione, presso il Tesoro, di uno specifico conto intestato alla UE. Nel conto predetto, le “risorse proprie”, spettanti all’Unione europea, debbono essere “iscritte” a breve distanza di tempo dal momento in cui il diritto doganale viene quantificato ed il debitore informato del diritto stesso. Tale normativa è stata violata dalle autorizzazioni – illegittime in base al diritto comunitario - che le competenti autorità doganali per la Puglia e la Basilicata hanno rilasciato ad un operatore, dal 27/2/1997 fino al 4/12/2002, per consentirgli, illegalmente, la creazione di “magazzini doganali privati di tipo “C”. In essi si esercitava la trasformazione di pani di alluminio, di importazione extracomunitaria, in rottami dello stesso materiale. L’istituzione dei suddetti magazzini aveva comportato – illegittimamente - la totale esenzione, dai prelievi doganali, delle merci in essi depositate e trasformate. Pertanto, in relazione alla vicenda di cui si tratta, l’Italia risulta debitrice dei dazi doganali che avrebbe dovuto, a tempo debito, quantificare, notificare al debitore e iscrivere tempestivamente sul conto UE presso il Tesoro. Peraltro, sui prelievi non corrisposti alla UE a loro tempo, sarebbero decorsi consistenti interessi. In risposta, l’Italia ha precisato che le illegittime autorizzazioni vennero rilasciate, all’epoca, sulla base di una collusione fraudolenta fra alcuni funzionari doganali e i rappresentanti dell’impresa ammessa all’esenzione doganale. Quindi la condotta di detti funzionari, come penalmente rilevante, non sarebbe imputabile allo Stato italiano, ritenendosi che un organo dello Stato, laddove eserciti la sua funzione per fini personali, non potrebbe più immedesimarsi nello Stato stesso. Il mancato accreditamento dei dazi al conto UE sarebbe dipeso, dunque, da “forza maggiore”. La Corte di Giustizia, tuttavia, ha replicato che anche se l’organo statale deflette dal perseguimento dell’interesse pubblico, non cessa per questo di essere parte dello Stato. Quindi la forza maggiore, a rigore ravvisabile solo in un evento esterno alla sfera dell’agente (che in questo caso è lo Stato), non potrebbe sostanziarsi nel comportamento illecito di un organo statale, poiché quest’ultimo non sarebbe mai esterno allo Stato, ma costituirebbe sempre parte integrante di esso.

Stato della Procedura

In data 8/7/10 la Corte di Giustizia ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta effetti finanziari negativi relativi all’obbligo di rimborsare, al bilancio UE, prelievi doganali evasi per € 22.730.826,29, con i relativi interessi.